



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1180/2017, promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), quale erede di **Persona_1** elettivamente domiciliata in Grosseto, Viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Sorace, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore;

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_1**), in persona della dott.ssa **CP_2** soggetto delegato, elettivamente domiciliato in Follonica (GR), P.zza 24 Maggio n. 10, presso lo studio dell'avv. Diletta Fivizzani, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

e

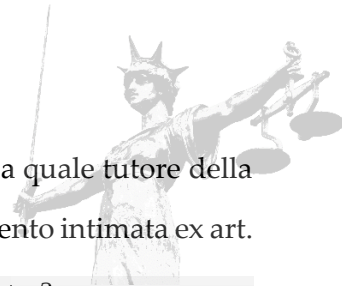
Controparte_3 (C.F. **P.IVA_2** , in persona del Direttore Generale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Rossi e Pierluigi Mangogna giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata in Grosseto, via Cimabue n. 109 presso l'U.O.C. Affari Legali, Sede Operativa di Grosseto;

TERZO CHIAMATO

Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione;

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 19.11.2024.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione



Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1**, non in proprio ma quale tutore della madre **Persona_1** proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento intimata ex art. 2 R.D. 14.4.1910 n. 639 e notificata in data 5.4.2017, con cui l' **Parte_2** [...] alla persona ingiungeva il pagamento della somma di € 45.351,41, oltre interessi e spese a titolo di retta di ospitalità per la madre.

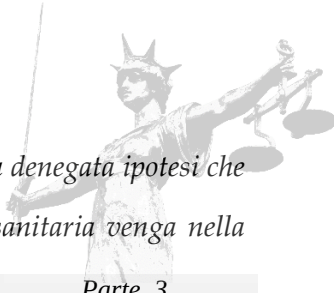
A sostegno della domanda, deduceva che:

- La madre **Persona_1** fosse affetta dal morbo di Alzheimer e che proprio in conseguenza delle predette condizioni di salute fosse stata interdetta dal Tribunale di Grosseto con decreto del 5.2.2014;
- In ragione del peggioramento delle condizioni di salute della madre, certificate dall'ASL, quest'ultima era stata ricoverata presso l'Istituto **CP_1** dapprima nella struttura di Massa Marittima e successivamente, all'esito di un ulteriore peggioramento, presso la struttura di Follonica;
- Dal 19.8.2010 fino a ottobre 2013 le fatture emesse dall' **CP_1** erano state regolarmente pagate per un importo complessivo di € 60.641,61 e che da novembre 2013 l'odierna attrice aveva cessato il pagamento dell'intero ammontare della retta, corrispondendo la somma erogata alla **Per_1** dall' **CP_4** a titolo di assegno di accompagnamento - pari mensilmente nell'anno 2010 a € 480,40, nell'anno di 2011 a € 487,39, nell'anno 2012 ad € 492,97 e nell'anno 2013 a € 499,27- e ciò in ragione della prevalenza della quota di natura sanitaria su quella di natura assistenziale, esente da qualunque contribuzione.

Ciò premesso, chiedeva previa sospensione dell'esecutività, la revoca dell'ingiunzione di pagamento del 20.7.2017, essendo stato richiesto un importo non dovuto, poiché connesso alle prestazioni prevalentemente sanitarie rese dall'Istituto in favore della madre. In via riconvenzionale, inoltre, chiedeva condannarsi l' **Controparte_1** al pagamento della somma di € 41.656,00, quale importo indebitamente versato in favore della struttura.

Si costituiva l' **Controparte_1** chiedendo in via preliminare autorizzarsi, previo spostamento dell'udienza, la chiamata in causa dell'Asl Toscana Sud-Est e nel merito contestando la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando l'ingiunzione opposta.

In particolare, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni "A) in via principale: respingere la domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto per le ragioni illustrate nella narrativa che precede, per l'effetto

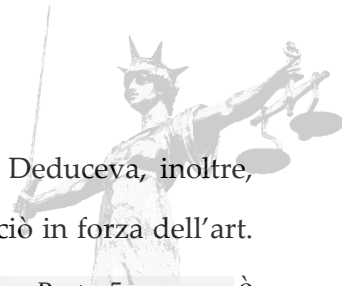


confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; B) in via subordinata, nella denegata ipotesi che l'opposizione a decreto ingiuntivo venga accolta, nel presupposto che la prestazione sanitaria venga nella fattispecie dichiarata prevalente su quella assistenziale, ritenuta comune la causa alla **Parte_3** [...] in persona del legale rappresentante protempore, o comunque l'esistenza di un obbligo di garanzia della **CP_3** predetta in favore dell' **Controparte_1** : 1) dichiarare tenuta l' **Parte_3** in esecuzione dell'obbligo di manleva, a garantire e rendere indenne l' **CP_1** **CP_1** da ogni conseguenza pregiudizievole, quanto a rimborso di somme, di spese processuali, accessori di ogni tipo ecc, che l' **CP_1** stesso fosse dichiarato tenuto e condannato a corrispondere alla attrice in opposizione **Parte_1** nella sua qualità di tutore legale rappresentante per legge della madre **Persona_1** con la condanna della medesima **Parte_3** a) in tesi: al pagamento diretto in favore della attrice opponente nella sua predetta qualità, in luogo dell' **Controparte_1** di qualsiasi somma che a qualsivoglia titolo l' **CP_1** stesso fosse dichiarato tenuto a pagare ad essa attrice opponente nella già detta sua qualità; b) in ipotesi, alla refusione in favore dell' **Controparte_1** di qualsiasi somma che a qualsivoglia titolo l' **CP_1** stesso fosse condannato a pagare come sopra a **Parte_1** n. n.; 2) dichiarare tenuta l' **Parte_3** sempre in relazione all'ipotesi che le prestazione sanitaria venga ritenuta prevalente su quella assistenziale, al pagamento della retta dovuta all' **CP_1** " **CP_1** per le prestazioni da effettuare da oggi in poi in favore della Sig.ra **Persona_1** nonché dichiararla tenuta e condannarla al pagamento in favore dell' **Controparte_1** della somma € 45.351,41 in linea capitale, salvo la diversa somma ritenuta di giustizia, per mancato pagamento della retta di ospitalità erogata sino ad oggi dall' **Controparte_1** in favore della **Per_1** oltre € 143,66 per interessi legali maturati al 31.12.2016, oltre gli ulteriori interessi dal dovuto al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa".

Con provvedimento del 18.7.2017, disposto lo spostamento dell'udienza, veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Asl Toscana Sud-Est.

Si costituiva l'Asl Toscana Sud-Est, chiedendo in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, deducendo che il giudizio era stato avviato dalla sig.ra **Pt_1** non in proprio, nonostante la stessa avesse sottoscritto il contratto di ospitalità, ma esclusivamente nella qualità di tutrice della madre, nonché in ragione del conflitto di interessi tra il soggetto tenuto al pagamento e il beneficiario.

Inoltre, lamentava il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la Società **CP_5** , soggetto del tutto distinto sia dall' **Parte_3** competente ad organizzare e gestire le attività e i servizi sociali e socio-sanitari, compresi quindi tutti quelli connessi



all'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-bis del D.lgs. n. 502/1992. Deduceva, inoltre, l'incompetenza del Tribunale adito sulle domande formulate dal convenuto e ciò in forza dell'art. 23 della convenzione stipulata dalla **Parte_4** di Grosseto, alla quale l' **Parte_5** è succeduta, con l' **Controparte_1** in forza del quale le parti convenivano la devoluzione di ogni tipo di controversia derivante dalla convenzione al giudizio arbitrale. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese.

All'udienza del 27.6.2018 le parti si riportavano ai rispettivi scritti, contestando le deduzioni avversarie e chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. In particolare, parte attrice insisteva per l'accoglimento dell'istanza cautelare formulata unitamente all'atto introduttivo.

Con ordinanza emessa in pari data il giudice assegnatario del fascicolo accoglieva l'istanza di sospensione formulata da parte attrice.

All'udienza del 22.10.2019 l' **Controparte_1** chiedeva revocarsi l'ordinanza di sospensione emessa e il giudice, rigettata la richiesta di revoca formulata, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.

Con ordinanza emessa in data 5.1.2021, all'esito dello scambio di note scritte, rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Assegnato il fascicolo alla scrivente, all'udienza del 24.1.2023 il procuratore di parte attrice dichiarava l'intervenuto decesso di **Persona_1** e veniva interrotto il giudizio.

Alla predetta udienza, inoltre, l' **CP_1** convenuto chiedeva accogliersi anche le seguenti conclusioni *"nonché dichiarare tenuta e condannare **Persona_1** al pagamento in favore dell' **CP_1** " **CP_1** della somma di Euro 83.275,08 in linea capitale di cui € 45.351,41 somma dovuta alla data del 21.11.2019 di deposito della prima memoria ex art. 183 cpc, il resto per rette maturate e non pagate sino alla data del 1.1.2020"*.

Con ricorso depositato in data 15.4.2023 **Parte_1** riassumeva il giudizio quale erede della madre **Persona_1**

All'udienza del 23.1.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 19.11.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.



L'eccezione formulata dall'Asl Toscana Sud-Est relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attrice è fondata per quanto di seguito motivato.

Come è noto, la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite. Ne consegue che il difetto di *legitimatio ad causam*, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un *error in procedendo* rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. n. 7776/2017).

In particolare, nel caso di specie, parte attrice ha introdotto il presente giudizio "*non in proprio ma quale tutore della madre* *Persona_1* e, all'esito della riassunzione della causa interrotta, la stessa si è costituita quale erede della madre.

Ebbene, dalla documentazione prodotta si evince chiaramente l'assunzione di un'obbligazione negoziale da parte dell'odierna opponente, *Parte_1*, nei confronti dell' *CP_1* convenuto, consistente nel pagamento della retta a fronte dell'obbligazione della casa di cura di ricevere e prestare ospitalità e assistenza alla madre della stessa.

Dalla disamina del contratto di ospitalità del 22.10.2010 emerge, infatti, che la fattispecie concreta è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzo, attesa l'assunzione dell'obbligazione di pagamento da parte del sottoscrittore del contratto, in favore della madre. Ciò si desume, in particolare, dall'accordo sottoscritto dall'odierna attrice e l' *Controparte_1* giacché, la compilazione del campo sottoscrittore con i dati dell'odierno opponente è indicativa del diretto acquisto degli oneri economici correlati al ricovero di *Persona_1* quale "ospite" e ciò nonostante la mancata indicazione nel contratto *de quo* del soggetto tenuto al versamento della retta giornaliera. Dalle distinte dei bonifici effettuati in favore dell' *Controparte_1* invero, emerge che i soggetti che hanno effettuato il pagamento sono *Controparte_6* e *Parte_1*.

È noto che i requisiti richiesti ai fini della valida configurazione di un contratto a favore di terzo *ex art. 1411 e ss. c.c.* sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante che deve avere un interesse all'attribuzione del diritto in favore del terzo, da un lato, la puntuale indicazione soggetto



beneficiario della prestazione oggetto del contratto e, dall'altro, l'accettazione da parte di quest'ultimo dell'attribuzione in suo favore.

Invero, il terzo pur acquistando il diritto alla prestazione, non assume alcuna obbligazione nei confronti delle parti contraenti, restando esse sole vincolate per le prestazioni convenute tra cui quella del pagamento delle rette in questa sede richieste.

È, dunque, lo stipulante che assume la veste di parte contrattuale, mentre il terzo, in quanto tale, non è parte del contratto, limitandosi quest'ultimo a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante.

Nel caso in esame il terzo beneficiario degli effetti del contratto è espressamente individuato nel contenuto dell'accordo ove viene espressamente indicato *"l'Istituto accoglierà presso la struttura di MASSA MARITTIMA il Sig./la Sig.ra Persona_1 nel rispetto della Carta dei Servizi in vigore secondo le norme del presente contratto, stipulato in conseguenza di libera e consapevole scelta assistenziale"* e ogni impegno relativo al contratto stesso è stato assunto da Parte_1.

Ciò posto, venendo alla seconda condizione necessaria ai fini di una qualificazione di un negozio come contratto a favore di terzo ex art. 1411 e ss. c.c., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che l'accettazione da parte del terzo non deve necessariamente consistere in una dichiarazione espressa atta a manifestare l'intenzione di profittare degli effetti del negozio, ben potendo tale adesione risultare per *facta concludentia* (cfr. Cass. n. 15442/2021 che richiama Cass. civ., sez. I, 09.12.1997 e Cass., sez. I, 14.02.1998, n. 1136), ossia nel caso di specie dal perdurante collocamento della presso l'istituto, con fruizione dei relativi servizi ivi prestati.

Ciò detto, non può ritenersi accoglibile la richiesta formulata a verbale dell'udienza del 23.1.2024 da parte attrice nei seguenti termini *"stante l'eccezione di difetto di legittimazione della sig.ra Pt_1 per nullità della procura con la quale ha agito quale tutore della madre anziché in proprio, ovvero stante l'assenza della procura della sig.ra Pt_1 a norma dell'art. 182 c.p.c. chiede che il giudice gli assegni un termine perentorio per la costituzione della sig.ra Pt_1 in proprio e per il deposito della relativa procura"*.

In particolare, trattasi di un vizio relativo alla titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto che non può essere emendato con lo strumento di cui all'art. 182 c.p.c.



In conclusione, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di **Parte_1**, restando assorbiti tutti gli ulteriori motivi dedotti dalle parti.

Ciò detto, tuttavia, va disattesa la richiesta di pagamento formulata dall' **Controparte_1** in data 24.1.2023 degli ulteriori importi precisati per rette maturate e non pagate sino alla data del 1.1.2020.

Trattasi, invero, di domanda nuova formulata solo all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e, dunque, inammissibile.

Quanto al profilo delle spese di lite deve rilevarsi che l'Asl Toscana Sud-Est ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito nei rapporti tra il terzo chiamato e l' **CP_1** convenuto in forza dell'art. 23 della convenzione stipulata dalla **Parte_4** di Grosseto, alla quale l' **Parte_5** [...] è succeduta, con l' **Controparte_1** nel quale le parti convenivano la devoluzione di ogni tipo di controversia derivante dalla convenzione al giudizio arbitrale.

Ebbene, l'art. 23 cit. prevede che *"le parti convengono ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della L. 205/2000 di affidare la definizione di tutte le controversie derivanti dalla presente convenzione, concernenti i diritti soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, nonché di ogni altro tipo di controversia devoluta ad altra giurisdizione ad un collegio arbitrale composto da tre membri [...]"*

Nel caso di specie il giudizio ha avuto ad oggetto la domanda formulata da parte attrice relativa al pagamento della retta giornaliera in favore dell'Istituto, oggetto espresso della predetta Convenzione. In particolare, agli artt. 13- 15 viene espressamente regolata la quota di spettanza a carico dell'ospite e la quota a carico dell'Asl con la conseguenza che le questioni sottese al presente giudizio devono ritenersi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 23 della Convenzione.

Le spese di lite, dunque, nei rapporti tra parte attrice e l'istituto convenuto seguono la soccombenza e vanno poste a carico di **Parte_1** come liquidate in dispositivo ex D.N. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia secondo i parametri medi. Diversamente le spese di lite del terzo chiamato, in ragione delle difese dell'ASL Toscana Sud-Est vanno poste a carico dell' **Controparte_1** che a dispetto della clausola compromissoria pattuita ha chiesto autorizzarsi la chiamata in giudizio del terzo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) Dichiara il difetto di legittimazione attiva di parte attrice;

- 
- 2) condanna *Parte_1* al pagamento in favore dell' *Controparte_1* delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA;
- 3) condanna l' *Controparte_1* al pagamento in favore dell'ASL TOSCANA SUD-EST delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA.

Così deciso in Grosseto, il 4/6/2025

Il Giudice

dott.ssa Cristina Nicolò

Arbitrato in Italia